

Antonio di Biase *

I contratti di assicurazione turistica

Tourism insurance contracts §

Il contributo esamina le varie tipologie di polizze turistiche maggiormente diffuse nella prassi commerciale e, successivamente, si interroga circa la loro utilizzabilità a tutela del viaggiatore colpito, direttamente o indirettamente, da eventi legali alla nuova pandemia di COVID-19. – The essay analyses the travel insurance contracts most widespread in commercial practice and, subsequently, asks about their usability to protect the traveler affected, directly or indirectly, by legal events at the new COVID-19 pandemic.

SOMMARIO: 1. I contratti di assicurazione turistica: inquadramento generale. – 2. Le principali tipologie di assicurazioni turistiche: la polizza annullamento viaggio. – 2.1. (Segue) La polizza sanitaria. – 2.2. (Segue) La polizza smarrimento bagagli e la polizza infortuni in viaggio. – 2.3. (Segue) Le altre polizze legate al viaggio maggiormente diffuse. – 3. Le clausole comuni più ricorrenti nelle assicurazioni viaggio. – 4. Assicurazioni viaggio e COVID-19.

* Ricercatore confermato nell'Università di Foggia – antonio.dibiase@unifg.it.

§ Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – *This article has been submitted to double blind peer review.*

1. *I contratti di assicurazione turistica: inquadramento generale.*

Un tempo riservati ad un ristretto pubblico di clienti, oggi i contratti di assicurazione viaggio sono sempre più diffusi e frequenti nella prassi del commercio negoziale. Trattasi, in prima approssimazione, di una variegata tipologia di negozi assicurativi caratterizzati dalla comune funzione di garantire e tenere indenne il viaggiatore, avverso il pagamento di un premio, dalle conseguenze dannose derivanti da uno o più eventi che possono colpire il medesimo prima o durante il viaggio programmato¹.

Nei contratti di assicurazione turistica ricorrono pertanto tutti gli elementi caratteristici del più ampio *genus* delle assicurazioni contro i danni di cui agli artt. 1904 ss. c.c.; si tratterà, quindi, di contratti consensuali e corrispettivi, con prestazioni legate da un nesso sinallagmatico intercorrente tra l'obbligo di pagamento di una somma di denaro, c.d. premio, ed il trasferimento (in tutto o in parte) del rischio derivante dal verificarsi di una perdita economica in capo all'assicurato come conseguenza di un determinato evento dedotto in contratto. Evidente è la natura aleatoria di tali fattispecie, in quanto al momento della conclusione le parti non sono a conoscenza di quali possano essere le conseguenze economiche del possibile verificarsi dell'evento preso in considerazione. Così come certa è la funzione indennitaria cui le stesse assolvono, posto che l'indennizzo che viene corrisposto dalla compagnia di assicurazione all'assicurato svolge la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato, costituendo, il ristoro dello stesso, insieme il fine ed il limite naturale dell'obbligazione risarcitoria, sì che la somma eventualmente corrisposta non può in ogni caso essere superiore al pregiudizio sofferto dal viaggiatore (art. 1905, co. 1, c.c.).

Oltre che nel codice civile, agli artt. 1882 ss. c.c., anche le assicurazioni turistiche trovano la loro regolamentazione normativa principalmente nel d.lgs. n. 209/2005, c.d. "Codice delle assicurazioni private",

¹ È esclusa dalla presente trattazione la tematica, pure in qualche modo connessa, relativa alle polizze assicurative che le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, secondo quanto previsto dall'art. 19, d.l. lgs. n. 79/2011.

che prevede una serie di controlli e di obblighi, primi tra tutti di carattere informativo, a carico delle imprese che forniscono servizi assicurativi.

In questa cornice si esplica l'autonomia delle parti, che ha negli anni dato vita ad un'ampia e a volte fantasiosa gamma di tipologia assicurative, relative ad un viaggio singolo (c.d. assicurazioni "viaggio singolo") o a più viaggi compiuti durante un determinato periodo, in genere annuale (c.d. polizze "annuali" o "multi viaggio"); disciplinanti le conseguenze di uno specifico evento dedotto in contratto (assicurazione "per tipo di imprevisto") o diversi accadimenti (assicurazioni "multi rischio"). Inoltre l'offerta assicurativa può diversificarsi, oltre che, come appena visto, sotto il profilo oggettivo, anche dal punto di vista soggettivo: così la prassi conosce assicurazioni differenziate in base alle caratteristiche ed al profilo del cliente, sia esso, ad esempio, un lavoratore, uno studente, un minore, un esercente una determinata attività sportiva (es: sciatore, golfista, tennista), oppure una coppia di sposi in viaggio di nozze. Particolarmente diffusa negli ultimi anni è, ad esempio, l'assicurazione viaggio per i giovani, pensata per coloro che abbiano meno di trent'anni e si rechino all'estero per prendere parte ad un programma di studi universitari (si pensi al programma Erasmus o altro simile), ad un dottorato di ricerca, un *master*, un corso di lingue o uno *stage* professionale.

Ciò premesso, si analizzino ora le polizze turistiche più diffuse nella prassi del commercio, con la precisazione che le stesse possono essere offerte ai clienti singolarmente, oppure combinate tra loro e "personalizzate" in diverse forme, fino a divenire al limite *all inclusive*.

2. *Le principali tipologie di assicurazioni turistiche: la polizza annullamento viaggio.*

Tra le assicurazioni più diffuse nella prassi, soprattutto negli ultimi anni, vi è sicuramente quella contro l'annullamento, la cancellazione o l'interruzione del viaggio. Tale polizza, che generalmente deve essere sottoscritta al momento della prenotazione o entro un breve periodo (di regola otto giorni) da questa data, indennizza il costo dell'annullamento del viaggio, ossia l'importo della penale che il viaggiatore è costretto a versare - oppure le somme già corrisposte e non rimborsate - nel caso di mancata partenza dovuta a determinati eventi, rientranti, in genere,

nella “sfera personale” di quest’ultimo. Il rischio tutelato, dunque, è quello derivante dall’impossibilità, da parte del contraente, di usufruire e prendere parte ad un viaggio già prenotato.

Più nel dettaglio, analizzando le condizioni generali di assicurazione predisposte dalle più grandi compagnie assicurative presenti sul mercato, si può rilevare che, generalmente, tali polizze prevedono il rimborso – con le franchigie ed entro i massimali prefissati – delle penali e spese di viaggio e di soggiorno che l’assicurato sia obbligato a sostenere (e che non possano essere recuperate in altro modo) qualora egli sia costretto ad annullare o interrompere il viaggio a seguito di determinati eventi improvvisi e documentati, quali ad esempio: 1) decesso, malattia, infortunio o messa in quarantena dell’assicurato, di un familiare o di una persona con la quale l’assicurato ha prenotato il viaggio e con la quale pertanto viaggia; 2) complicazioni della gravidanza, o patologie della stessa, a patto che la gravidanza sia stata constatata successivamente all’emissione della polizza; 3) citazione o convocazione dell’assicurato o del compagno di viaggio in Tribunale in qualità di testimone (ma non di perito); 4) incidente ad un veicolo che l’assicurato preveda di utilizzare per almeno il 50% del viaggio, quando l’incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile; 5) convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l’assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza; 6) licenziamento dell’assicurato o del compagno di viaggio, a condizione che questi ultimi, al momento della prenotazione del viaggio, non avessero alcun motivo di prevedere il verificarsi di tale situazione; 8) mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell’abitazione o della sede di lavoro dell’assicurato verificatosi durante le 48 ore precedenti alla data di partenza prevista.

Al contrario, la polizza annullamento non copre una serie di eventi, primo tra tutti la decisione discrezionale dell’assicurato di non viaggiare, non sorretta da una delle giustificazioni appena viste. Ancora, sono di regola escluse dalla copertura assicurativa le richieste di rimborso: 1) per rinuncia o interruzione del viaggio causata dallo stato di gravidanza di cui il contraente era o avrebbe dovuto essere a conoscenza già al momento della stipula, salvo il caso di complicazioni incompatibili con il

viaggio e confermate da certificato medico; 2) dovute a cancellazione o interruzione del viaggio determinate, in generale, da patologie o condizioni mediche pre-esistenti, di cui l'assicurato o un compagno di viaggio erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza prima della data di stipula dell'assicurazione o della data di prenotazione del viaggio; 3) per rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto, permesso o visto necessari; 4) per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o soltanto minacciati.

2.1. (Segue) *La polizza sanitaria.*

Nei casi di viaggi all'estero, in special modo verso destinazioni ove le cure mediche sono particolarmente costose, è d'uopo o consigliabile stipulare una polizza contro le malattie² e gli infortuni³ in viaggio, che di regola include la possibilità di ricevere medicinali, assistenza sanitaria, trasporti e degenze in ospedale ed il rimborso di eventuali interventi chirurgici cui ci si deve sottoporre. Più nel dettaglio, a secondo delle varie tipologie esistenti nella prassi, le prestazioni oggetto della copertura assicurativa - da contenere ovviamente sempre entro i limiti e previa deduzione delle franchigie previste in polizza - possono consistere in una o più tra le seguenti: consulenza medica (generica o specialistica) telefonica; invio di medicinali indispensabili e non reperibili *in loco*; invio di personale medico all'estero; trasporto dell'assicurato in ospedale o altro centro medico, con i relativi costi a carico della compagnia assicurativa; rientro sanitario dell'assicurato in Italia alla propria residenza/domicilio; fino ad arrivare al rimborso delle spese di rientro della salma, nel caso di decesso dell'assicurato durante il viaggio. Ancora, l'assicurazione può prevedere la copertura ed il rimborso del costo di un

² Intesa come qualsiasi alterazione dello stato di salute diversa dall'infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile da un'autorità medica abilitata durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo.

³ Ossia gli eventi dovuti a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente rilevabili.

titolo di trasporto o delle spese di soggiorno o rientro riferite ad un familiare dell'assicurato, nel caso di ricovero ospedaliero prolungato di quest'ultimo; oppure delle spese di prolungamento "forzato" del soggiorno dovuto a infortunio o malattia; oppure delle spese sostenute per l'assistenza di un interprete, che la compagnia stessa si impegna a contattare. Infine, può essere previsto che, qualora l'assicurato in viaggio, a seguito di infortunio, malattia improvvisa od altra causa di forza maggiore, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni che viaggiano con lui, la compagnia assicurativa, sostenendone le spese, fornirà un biglietto ferroviario o aereo di andata e ritorno, al fine di consentire ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Anche tali polizze prevedono specifiche esclusioni, ossia costi non rimborsabili, quali, ad esempio, le spese sostenute dall'assicurato: per acquisto o riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere e per ogni tipo di protesi, nonché per prestazioni infermieristiche; per cure ed interventi estetici, per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per cure fisioterapiche, termali e dimagranti; per visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; per cure ed interventi a seguito di malattie nervose e mentali o per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre un predeterminato periodo di gestazione e dal puerperio; per cure ed interventi per espianto e/o trapianto di organi; in conseguenza di infortuni derivanti dallo svolgimento di attività particolarmente pericolose⁴, oppure avvenuti in occasione di corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; in seguito a infortuni sofferti durante la pratica di attività sportive svolte a titolo professionale; in conseguenza di infortuni derivanti dall'uso di natanti, e così via.

⁴ Quali, ad esempio, alpinismo, arrampicata libera, discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali, speleologia, salto dal trampolino con sci, sci alpinismo, guida ed uso di guidoslitta, *kite-surf*, *snow-kite*, sci acrobatico, sci o *snow-board*, *bob*, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere.

2.2. (Segue) *La polizza smarrimento bagagli e la polizza infortuni in viaggio.*

Un prodotto completamente diverso da quelli sopra descritti è la c.d. polizza “bagaglio ed effetti personali”, che – in linea di massima e pur nella specificità dei vari contratti – prevede che venga corrisposto al viaggiatore un indennizzo, sempre nei limiti e con gli scoperti previsti, nel caso di eventi che colpiscano il bagaglio⁵ o gli effetti personali⁶ dell'assicurato (determinandone la perdita o il danneggiamento) dovuti ad accadimenti che si verifichino al di fuori della sfera di controllo di quest'ultimo, come ad esempio: furto, rapina, avaria, smarrimento o danneggiamento a carico del vettore o dell'albergatore. Copertura che può estendersi fino a prevedere un indennizzo⁷ nel caso di ritardo (in genere per il solo viaggio di andata) nella riconsegna del bagaglio da parte del vettore, oltre un determinato lasso di tempo (ad esempio, 12 ore dall'atterraggio dell'aeromobile).

La polizza, però, come è facilmente intuibile, non copre perdite derivanti da incuria del viaggiatore, quali il furto del bagaglio personale lasciato incustodito, così come, più in generale, i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato. Allo stesso modo sono escluse dalla copertura assicurativa le perdite di denaro, in ogni sua forma, carte valori, titoli di credito, carte di credito o di debito, *bancomat*, libretti di risparmio o similari. Ancora: sono in genere escluse - salvo specifiche estensioni opzionali - le perdite e i danni a determinate tipologie di oggetti, come ad esempio: articoli fragili, attrezzature sportive durante l'impiego delle stesse, cellulari e *smartphones*, *tablets* e *personal computers*, *console* di giochi, *smart watches*, occhiali da vista e da sole, protesi dentarie o acustiche, e così via.

Quanto invece alla polizza “infortuni in viaggio”, questa in genere prevede la corresponsione di un indennizzo a favore dell'assicurato o dei suoi eredi, sempre entro i limiti previsti, qualora si verifichi un infor-

⁵ Inteso come: valigie, bauli, bagagli a mano e relativo contenuto.

⁶ Ossia gli articoli inclusi nel bagaglio dell'assicurato ed essenziali per il viaggio, ad esclusione di gioielli, profumi, documenti personali, valori e titoli di viaggio.

⁷ Indennizzo giustificato dalle spese sostenute per l'acquisto di effetti personali di prima necessità.

tunio a carico dell'assicurato nel corso del viaggio, che provochi la morte o una invalidità permanente dello stesso. Segue, in tutte le condizioni generali di assicurazione, un elenco di eventi qualificabili come "infortunio" ai sensi di polizza, i più comuni dei quali sono: l'asfissia non di origine morbosa⁸; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; le conseguenze di colpi di sole, di calore o di freddo; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; le ernie addominali traumatiche; le punture di insetti (esclusa la malaria) ed i morsi di animali e così via.

A volte la polizza può includere la copertura di infortuni derivanti da: colpa grave dell'assicurato, tumulti popolari, atti di terrorismo ed attentati, utilizzo di veicoli o natanti a motore, pratiche sportive non violente o rischiose⁹, salvo, in quest'ultimo caso, che l'infortunio si sia verificato in occasione di corse, gare o competizioni organizzate da federazioni o enti sportivi riconosciuti.

Nei limiti e secondo le percentuali previste in apposite tabelle di indennizzabilità, la compagnia assicurativa si impegna dunque a corrispondere l'indennizzo nel caso di decesso o di invalidità permanente che siano conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, purché indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute della vittima. Parimenti, si aggiunge, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

Spesso anche la nozione medica di "invalidità permanente parziale" viene circoscritta e limitata soltanto ad alcuni accadimenti pregiudizievoli, quali, ad esempio, la perdita anatomica dell'uso totale e permanente di uno o più arti o organi; oppure la perdita irrecuperabile della facoltà visiva di uno o di entrambi gli occhi. Mentre per "invalidità permanente totale" si intende, di solito, una invalidità totale causata da un in-

⁸ Ad esempio per fuga di gas o di vapori.

⁹ Quali, ad esempio: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo, arrampicata libera (*free climbing*), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al 3° grado, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci in genere, *bob*, *rugby*, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere. I danni derivanti da tali eventi sono in genere esclusi dalla copertura di assicurazione.

fortunio occorso durante il viaggio che impedisca all'assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa per i 12 mesi consecutivi successivi all'infortunio, laddove, al termine dei 12 mesi, il medico dell'assicurato ritenga che non vi siano possibilità di recupero.

2.3. (Segue) Le altre polizze legate al viaggio maggiormente diffuse.

Analizzate brevemente le principali polizze viaggio presenti sul mercato, va ora ricordato come la autonomia delle parti abbia negli anni dato vita ad una serie infinita di altre coperture di eventi legati in qualche modo al viaggio, spesso combinate tra loro in polizze multi rischio.

Tra queste, per esigenze di brevità, si possono ricordare la polizza “responsabilità civile verso terzi”; la polizza “assistenza legale” e quella “ritardo aereo”.

Con la prima la società di assicurazione – secondo il modello di cui all'art. 1917 c.c. – si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, nonché nei limiti della franchigia prevista, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi¹⁰ per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio assicurato e non collegato all'attività professionale eventualmente svolta¹¹.

¹⁰ In genere non sono considerati “terzi”, ai sensi di polizza, alcune categorie di soggetti, tra i quali si annoverano: *a)* il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia; *b)* qualora l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera *a)*; *c)* le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

¹¹ Spesso le polizze precisano che l'evento, perché sia indennizzabile, deve verificarsi allorquando si è in viaggio “nell'ambito della vita privata”, con esclusione quindi dei rischi inerenti ad attività professionali esercitate.

La polizza, che spesso è operativa anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali egli stesso debba rispondere ai sensi di legge, può contenere l'estensione di copertura all'intero nucleo familiare, mentre, al converso, esclude l'indennizzabilità di specifiche cause di danno, quali, ad esempio: quelle derivanti da sostanze radioattive, da inquinamento, da incendio, scoppio, furto, dall'esercizio di attività professionali, dalla circolazione di veicoli a motore, rimorchi o natanti, dalla pratica di attività sportive a livello professionistico, dall'esercizio della caccia, dall'amianto, da onde elettromagnetiche e così via.

Molto meno diffusa nella prassi è la c.d. polizza di "tutela o assistenza legale in viaggio", che prevede il rimborso, sempre entro i limiti indicati, delle spese legali e dei costi di giudizio determinati da controversie risarcitorie promosse dall'assicurato e relative ad infortuni da questo subiti durante il viaggio; oppure promosse contro l'assicurato e derivanti da danni da questo causati a terzi per colpa; oppure, ancora, da controversie per inadempimenti contrattuali instaurate dal contraente nei confronti di terzi, quali vettori o strutture alberghiere.

Infine, al termine di questa rapida rassegna, si può menzionare la c.d. polizza "ritardo aereo", che interviene tutte le volte in cui l'inizio del viaggio di andata o di ritorno in aereo, prenotato dall'assicurato, subisca un ritardo "qualificato" (ad esempio di almeno 10/12 ore) nella partenza della prima tratta dovuto a circostanze che sfuggono al controllo dell'assicurato, e sempre che il ritardo non sia dovuto a scioperi di settore che fossero di pubblico dominio già prima dell'inizio del viaggio.

3. Le clausole comuni più ricorrenti nelle assicurazioni viaggio.

Pur, come visto, nella profonda diversità dei rischi assicurati e, di conseguenza, dei prodotti assicurativi offerti, le varie polizze stipulate per i viaggi presentano dei tratti comuni, ossia delle clausole ricorrenti e presenti in quasi tutti i moduli contrattuali.

In prima battuta, v'è da segnalare che – oltre a prevedere, per ciascuna tipologia di rischio, specifiche franchigie e massimali, come è ovvio che sia – le principali assicurazioni viaggi presenti sul mercato tendono ad escludere la possibilità di assicurare soggetti che, all'atto della

sottoscrizione, abbiano già compiuto i settantacinque anni (in alcuni casi anche i sessantacinque anni), per quali, al contrario, operano specifiche polizze “over”.

Altro tratto comune a tutte le polizze è quello di prevedere disposizioni dedicate alle esclusioni di copertura: infatti, ferme restando le esclusioni specifiche, relative cioè alle singole categorie di sinistri presi in considerazione, vi è sempre una “sezione” dedicata ad esonerare l'assicuratore dall'obbligo di corresponsione dell'indennizzo nel caso in cui l'evento sia causato da determinati sinistri, elencati in modo più o meno analitico. Così, e pur registrando notevoli differenze tra i diversi prodotti finanziari offerti, si può evidenziare come di regola siano esclusi da ogni copertura assicurativa le richieste di risarcimento/indennizzo derivanti o traenti origine da una serie di eventi, quali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti, inondazioni o altre calamità naturali; guerre, atti terroristici, attentati, insurrezioni, scioperi, sommosse o altri tumulti; così come da condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato (il quale abbia, per esempio, abusato di sostanze alcoliche o stupefacenti, viaggiato contro il parere di un medico, contratto una malattia tropicale per la quale non si era vaccinato, compiuto atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli).

Parimenti, sono esclusi i sinistri avvenuti in occasioni o momenti diversi dallo specifico viaggio assicurato; così come i danni conseguenti a sopraggiunta insolvenza o fallimento del tour operator, del vettore adetto al trasporto o della struttura ricettiva.

Tanto frequenti, quanto spesso pleonastici, sono poi i richiami alle norme dettate dal codice civile in tema di assicurazione in generale (o di assicurazione contro i danni), quali, ad esempio, alla disciplina in materia di dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.)¹², di inesistenza, cessazione, diminuzione o aggravamento del

¹² In generale, sull'argomento si rinvia, su tutti, ai seguenti contributi: AA. VV., *Le assicurazioni*, a cura di A. La Torre, Milano, 2000, 85 ss.; G. CASTELLANO - S. SCARLATELLA, *Le assicurazioni private*, in *Giur. sist. civ. comm.*, a cura di W. Bigiavi, Torino, 1970, 70 ss.; A. DONATI, *Trattato di diritto delle assicurazioni private*, vol. II, Milano, 1954, 309 ss.; A. DONATI - G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Milano, 2002; G. FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, vol. XXXVI, 1, Milano,

rischio (artt. da 1895 a 1898 c.c.)¹³, di mancato pagamento del premio (art. 1901 c.c.)¹⁴, di assicurazione plurima e coassicurazione (artt. 1910 e 1911 c.c.)¹⁵, di conseguenze del mancato avviso del sinistro (art. 1915 c.c.)¹⁶, di diritto di rivalsa (art. 1916 c.c.)¹⁷, di prescrizione del diritto all'indennizzo (art. 2952 c.c.)¹⁸ e così via.

1973, 65 ss.; A. GAMBINO, voce: *Assicurazione*, in *Enc. giur.*, vol. III, Roma, 1988; N. GASPERONI, voce: *Contratto di assicurazione (in generale)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. IV, Torino, 1980, 563 ss.; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di S. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1966, 234 ss.; G. SCALFI, voce: *Assicurazione*, in *Dig. comm.*, vol. I, Torino, 1987, 345 ss.; ID., *I contratti di assicurazione*, Torino, 1991.

¹³ Cfr., tra gli altri: C. ANGELICI, *Aggravamento ed altre modifiche del rischio*, in *Ass.*, 1985, I, 544 ss.; L. BUTTARO, voce: *Assicurazione in generale*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1958, p. 427 ss.; ID., *Diminuzione del rischio e diminuzione del valore delle cose assicurate*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, II, 224 ss.; G. CASTELLANO - S. SCARLATELLA, *Le assicurazioni private*, cit.; C. CARBONI, *Dell'aggravamento e dell'anormalità del rischio*, in *Ass.*, 1965, II, 275 ss.; G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit.; A. GAMBINO, voce: *Assicurazione*, cit.; M. FRAGALI, *Modificazione del valore della cosa assicurata*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1955, III, 353 ss.; A. LA TORRE, *L'assicurazione nella storia delle idee. La risposta giuridica al bisogno di sicurezza economica: ieri e oggi*, Roma, 1995; A. PINO, *Rischio e alea nel contratto di assicurazione*, in *Ass.*, 1960, I, 236 ss.; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., 257 ss.; G. SCALFI, voce: *Assicurazione*, cit., 355 ss.

¹⁴ Sulla tematica in generale, si vedano: L. BUTTARO, voce: *Assicurazione in generale*, cit., 455 ss.; A. DONATI, *Trattato di diritto delle assicurazioni private*, cit., 309 ss.; A. GAMBINO, voce: *Assicurazione*, cit.; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., 282 ss.

¹⁵ Cfr., su tutti: L. BUTTARO, voce: *Assicurazione contro i danni*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1958, 493 ss.; A. GAMBINO, voce: *Assicurazione*, cit.; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., 325 ss.; S. STORGIA, *Assicurazione plurima, coassicurazione, doppia assicurazione*, in *Ass.*, 1953, I, 29 ss.

¹⁶ Cfr.: L. BUTTARO, voce: *Assicurazione contro i danni*, cit., 493 ss.; E. FAVARA, *Conseguenze dell'inosservanza dell'avviso di sinistro all'assicuratore*, in *Ass.*, 1965, II, 6 ss.; B. PAGLIARA, *Il salvataggio nell'assicurazione danni*, in *Res. civ.*, 1988, 146 ss.; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., 342 ss.

¹⁷ Cfr., le seguenti trattazioni specifiche: L. BUTTARO, voce: *Assicurazione contro i danni*, cit., 493 ss.; A. GENOVESE, *Il fondamento razionale della surroga dell'assicuratore*, in *Ass.*, 1968, I, 23 ss.; ID., *I limiti della surroga dell'assicuratore*, in *Giur. it.*, 1979, IV,

È poi sempre previsto, in tutte le polizze, un obbligo di denunciare il sinistro entro un determinato termine dal verificarsi o dalla scoperta dello stesso, di regola ben maggiore rispetto ai tre giorni indicati all'art. 1913 c.c.

Da ricordare è infine la circostanza che, a prescindere dalle previsioni di polizza, al contraente non può essere negato il c.d. "diritto di ripensamento", offerto dall'art. 67-*duodecies*, d. lgs. n. 206/2006 a tutti i consumatori che stipulino contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari¹⁹. Infatti visto che, nella maggior parte dei casi, nei contratti di viaggio assicurativo saranno presenti i requisiti soggettivi (contratto tra professionista e consumatore) ed oggettivi (contratto stipulato a distanza) previsti dalla norma, ecco che il viaggiatore avrà sempre il diritto di recedere unilateralmente dal contratto e senza penali entro quattordici giorni dalla stipula ed altresì senza dover indicare il motivo. Così come, parimenti, in questi casi alle fattispecie in esame saranno più in generale applicabili tutte le tutele previste dal codice del consumo.

4. *Assicurazioni viaggio e COVID-19.*

A seguito dell'emergenza COVID-19 in Italia si sono susseguiti una moltitudine di decreti e provvedimenti di varia natura, emanati dal Governo, dalle Regioni e dalle Autorità Locali, a mezzo dei quali sono state

162 ss.; A. LA TORRE, *Il punto sulla surrogazione dell'assicuratore*, in *Ass.*, 1978, I, 341 ss.; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., 344 ss.; S. SATTA, *Legittimazione attiva ad agire dell'assicurato e surroga dell'assicuratore*, in *Ass.*, 1952, II, 96 ss.

¹⁸ Cfr., G. AZZARITI - G. SCARPIELLO, *Della prescrizione*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di S. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1966, 318 ss.; C. DE MARCO, *La prescrizione nell'assicurazione privata*, Milano, 1982; G. GENTILE, *Sulla prescrizione dei diritti dell'assicurato nell'assicurazione della responsabilità civile*, in *Res civ. prev.*, 1960, 489 ss.

¹⁹ Servizi finanziari intesi, ai sensi dell'art. 67-*ter*, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 206/2005, come "qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale". Su tale istituto si rinvia, *ex plurimis*, a C. CURRÒ, *Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori: il recesso*, in *www.diritto.it*, ed ivi richiami di dottrina.

tra l'altro imposte restrizioni agli spostamenti: misure di permanenza domiciliare e di quarantena per soggetti risultati positivi al virus o per chi sia entrato in contatto con questi ultimi, divieti di allontanamento per persone residenti o domiciliate in aree interessate dal contagio e, più in generale, divieti di spostamento *tout court* se non per alcune limitate ipotesi eccezionali. Anche a livello globale, si calcola che molto più della metà della popolazione mondiale sia stata sottoposta, a vario titolo, a limitazioni di movimento, in un'ottica di preminente tutela della salute pubblica²⁰.

In questo drammatico quadro socio-sanitario la questione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'annullamento in massa di viaggi e soggiorni²¹ dovuto all'emergenza epidemiologica diffusasi massicciamente in Italia a partire (quantomeno secondo i dati ufficiali) dal febbraio di quest'anno è stata da subito oggetto della decretazione d'urgenza del Governo del nostro Paese. Più precisamente, l'art. 28, d.l. 9 marzo 2020, n. 9, con una disciplina specifica – che presenta per la verità più di un profilo di dubbia compatibilità con i principi comunitari²² e che deroga espressamente a quanto previsto dai singoli contratti, nonché dal codice del turismo²³ – ha in sostanza previsto²⁴ che, nel caso

²⁰ Fonte: *Report* del Dipartimento Protezione Civile - Ministero della Salute - Regioni, aggiornato al 10 aprile 2020; www.salute.gov.it/portale/nuovo-coronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4441.

²¹ Solo in Italia si calcola che 1.830.000 italiani abbiano, nel solo mese di febbraio, annullato i viaggi programmati nei mesi successivi.

²² Si veda, da ultimo, la Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 18/03/2020, recante “*Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19*”, C(2020) 1830 def., con particolare riferimento al par. 2.2.

²³ L'art. 41, co. 4, d.lgs. n. 79/2011 (c.d. “Codice del turismo”), dettato in materia di vendita di “pacchetti turistici”, prevede testualmente che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore abbia diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, nonché al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. Disposizione che, in assenza della normativa speciale so-

di annullamento del viaggio dovuto a risoluzione del contratto di trasporto²⁵ o a recesso dal contratto di pacchetto turistico²⁶, l'organizzatore possa, a sua discrezione, procedere al rimborso del corrispettivo o dell'acconto versato, oppure all'emissione di un *voucher* di pari importo, da utilizzare entro l'anno dall'emissione²⁷.

Questa disposizione, successivamente abrogata dall'art. 1, co. 2, legge n. 27/2020, è stata riproposta in modo sostanzialmente identico dall'art. 88-*bis*, d.l. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (norma, a sua volta, "ritoccata" dall'art. 182, co. 3-*bis*, d.l. n. 34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020, che ha, tra l'altro, elevato il termine di validità del voucher sostitutivo del denaro dagli originari 12 mesi ai 18 mesi dall'emissione).

Ad oggi, dunque, secondo la legislazione nazionale, è lecito presumere (così come sta già avvenendo) che un soggetto che non possa o non abbia potuto usufruire del viaggio acquistato a causa del COVID-19, nella maggioranza dei casi si vedrà riconoscere verosimilmente soltanto il diritto a svolgere un viaggio "sostitutivo", da effettuare ad emergenza terminata, ma non vedrà riaccreditata sul suo conto corrente la somma già corrisposta²⁸.

pra ricordata, con ogni probabilità sarebbe stata applicabile al caso di annullamento del viaggio per impossibilità dovute al COVID-19.

²⁴ Con una disposizione espressamente qualificata, al comma 8, come avente la natura di "norma di applicazione necessaria". Qualità ribadita dal comma 13 dell'art. 88-*bis*, d.l. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020, sul quale si veda *infra*.

²⁵ Trattasi, in particolare, di una tipica ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c., come riconosce lo stesso co. 1 dell'art. 28, d.l. 9 marzo 2020, n. 9 (ora art. 88-*bis*, co. 1, d.l. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020).

²⁶ Diritto di recesso espressamente riconosciuto dall'art. 28, co. 5, d.l. 9 marzo 2020, n. 9 (ora art. 88-*bis*, co. 6, d.l. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020).

²⁷ Nel caso di recesso del viaggiatore è prevista dal comma 5 dell'art. 28 d.l. 9 marzo 2020, n. 9 (ora art. 88-*bis*, co. 6, d.l. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020), anche la possibilità, per l'organizzatore, di offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

²⁸ Resta però salva la possibilità del viaggiatore – ai sensi del "nuovo" comma 12-*bis* dell'88-*bis*, d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 (inserito

Evidente è pertanto il *vulnus* di tutela ai privati cittadini derivanti da questi (a giudizio di chi scrive, poco opportuni, seppur comprensibili nella loro *ratio*) provvedimenti legislativi.

Tanto premesso, viene da chiedersi quale possa essere l'impatto di tali norme sui contratti di assicurazione viaggio, in particolare su quelli di annullamento del viaggio, e, in primo luogo, se la polizza annullamento possa venire in soccorso del viaggiatore-assicurato, garantendogli un ristoro economico anche nei casi in cui l'organizzatore non glielo riconosca, optando per l'emissione di un voucher.

È chiaro che la risposta a tale interrogativo non può che dipendere dal tipo di polizza acquistata e dall'ampiezza della copertura in esso prevista. Ad esempio, sempre con riferimento alle polizze per la cancellazione del viaggio, è chiaro che la compagnia assicurativa potrebbe opporsi alla richiesta indennitaria dell'assicurato, che non sia potuto partire a causa della cancellazione del volo, qualora la polizza preveda espressamente, tra le ipotesi di esclusione della copertura, le richieste di rimborso legate a "pandemie"²⁹ o epidemie" o a "malattie infettive", a "malattie trasmissibili"³⁰, oppure ad "azioni governative"³¹, come tali potendosi intendere anche le decisioni delle Autorità nazionali di "chiudere" determinate zone e/o di impedire gli spostamenti dei privati cittadini³².

dall'art. 182 d.l. n. 34/2020, conv. dalla l. n. 77/2020) – di ottenere il riaccredito della somma a suo tempo corrisposta, in tutti i casi in cui, decorsi diciotto mesi dall'emissione, i voucher non siano stati «usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo».

²⁹ Si ricorda, al riguardo, che, in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia. Ciò, in qualche modo, ha finito con il legittimare il diniego di copertura assicurativa di tutte quelle polizze che prevedono, tra le esclusioni, i danni conseguenti a pandemie.

³⁰ Esclusione, questa, tipicamente contenuta nelle c.d. polizze "*contingency*", ossia specificamente a copertura di eventi cancellati (o posticipati) per circostanze imprevedibili da parte degli organizzatori

³¹ Esclusione, quest'ultima, particolarmente diffusa tra le polizze offerte dalle principali compagnie assicurative presenti sul mercato.

³² Per tali motivi, molte Compagnie assicurative hanno elaborato specifiche polizze, già "reperibili" sul mercato, dirette a coprire i rischi da COVID-19, a

Qualora, infine, e passando ad altra tipologia di copertura assicurativa legata al viaggio, l'assicurato abbia contratto la malattia COVID-19 durante il viaggio ed abbia stipulato una polizza spese mediche, può vedersi rimborsate le eventuali spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere necessarie per la cura, oltre che – sempre in base alle previsioni contrattuali – i costi di trasporto in ospedale, quelli di alloggio sostenuti a causa del prolungarsi del soggiorno o addirittura le spese per il rimpatrio in Italia.

mezzo delle quali si prevedono una serie di misure, quali, ad esempio: diarie da ricovero ospedaliero causato dal nuovo *coronavirus*, indennità di convalescenza (corrisposta alla dimissione dall'istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva), nonché una serie di prestazioni di assistenza *post* ricovero (che possono comprendere, tra le altre: l'invio di un medico generico, il trasporto in autoambulanza, un determinato numero ore di collaboratrice familiare, di *baby sitter* a domicilio o di *pet sitter*, l'accompagnamento del figlio minore a scuola, la consegna della spesa a domicilio, il reperimento e la consegna farmaci, e così via). Cominciano poi a far capolino altre polizze, specifiche per i viaggi, come quella “lanciata” sull'Isola d'Elba da una nota Compagnia assicurativa e ampiamente pubblicizzata sul *web*, che promette di tutelare tutti gli ospiti dell'Isola in caso di qualsiasi evento negativo anche legato al COVID-19, ivi compreso l'annullamento del viaggio o l'interruzione del soggiorno a seguito di quarantena.